

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BARBERINO  
TAVARNELLE E LA SOCIETA "FARMAPESA S.P.A." PER LA GE-  
STIONE DELLE FARMACIE COMUNALI**

Con la presente scrittura privata i sottoscritti:

- Barbara Bagni, nata a Firenze il 30/6/1966, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, come risulta dal Decreto del Sindaco n. 11/2024 di nomina, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Barberino Tavarnelle p.zza Matteotti 39 - Tavarnelle, la quale interviene in quest'atto, ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. c) del D.Lgs.n.267/2000, in rappresentanza e per conto del Comune di Barberino Tavarnelle (Codice Fiscale - Partita IVA: 06877150489) che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità: "*Comune*";

- Alessandro Ciappi, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 07/08/1948 (C.F. CPPLSN48M07L067Q), il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante di "*Farmapesa Spa*" (C.F. e P.I. 05261870488), con sede in Piazza Matteotti n. 39 Barberino Tavarnelle (FI), ove domicilia per la carica, il quale interviene al presente contratto in proprio, d'ora in poi semplicemente denominato anche "*Appaltatore*"

**PREMESSO**

- che il Comune di Barberino Tavarnelle è socio unico di Farmapesa Spa, con sede in Barberino Tavarnelle, Piazza Matteotti n. 39, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Firenze 05261870488 e capitale sociale di € 450.000 (quattrocentocinquantamila/00) interamente versato;

- che “Farmapesa Spa” ha per oggetto sociale la gestione di farmacie, l’informazione e l’educazione rivolta al corretto uso del farmaco, la dispensazione e distribuzione di specialità medicinali e la gestione di ambulatori medici nelle frazioni come risulta dall’art. 5 dello Statuto;

- che il Comune di Barberino Tavarnelle detiene n. 449.000 azioni di Farmapesa Spa, pari al 99,78% del capitale sociale, e che la restante parte, pari allo 0,22%, è detenuta da “Farmapesa Spa” a titolo di azioni proprie;

- che il Comune di Barberino Tavarnelle, con deliberazione n. 37 del 12/5/2021 ha approvato modifiche allo Statuto di “Farmapesa Spa” affinché la Società possa assumere la qualità di società in house ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n.175/2016;

- che il Comune di Barberino Tavarnelle con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/5/2021 ha individuato, quale modalità di gestione del servizio di farmacia comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 192, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, l’affidamento diretto, secondo il modello dell’in-house, alla propria azienda partecipata “*Farmapesa Spa*”, in concomitanza all’esercizio di prelazione per la sede farmaceutica comunale n. 4, situata in Via Pisana n. 2/C;

- che la società “*Farmapesa*”, gestiva già, per conto del Comune socio, secondo il modello dell’in-house, le seguenti sedi farmaceutiche:

- sede di San Donato in Poggio, situata in Via Senese n. 1/B e relativa proiezione di Sambuca Val di Pesa, situata in Via Giovanni XXIII n. 30;

- che pertanto, attualmente, il Comune di Barberino Tavarnelle è titolare delle seguenti sedi farmaceutiche:

• sede di San Donato in Poggio con relativa proiezione in Sambuca Val di Pesa;

• sede n. 4 del territorio giusto Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.3576 del 8/3/2021 pubblicato sul BURT n. 11 del 17/3/2021;

- che la gestione di tutte le sedi farmaceutiche, di cui resta titolare il Comune di Barberino Tavarnelle è affidata in concessione, secondo il modello dell'in-house, alla Società "Farmapesa";

- che la Società ha come finalità statutaria quella dell'erogazione di servizi per conto degli enti (pubblici) propri azionisti ed è a tal fine dotato di idonea organizzazione tecnologica e aziendale;

- che per effettuare la fornitura del servizio la Società dispone di personale, attrezzature e strutture adeguati alle esigenze richieste, nonché delle apposite licenze e autorizzazioni amministrative per corrispondere la:

• fornitura del servizio;

- che il Comune di Barberino Tavarnelle, con istanza id. 4134 del 21/5/2021, ha adempiuto all'obbligo imposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n.50/2016 così come esplicitato con le Linee guida ANAC n. 7/2018 approvate con Deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017;

- che ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs.n. 159/2011, trattandosi di società controllata da enti pubblici, per la sottoscrizione del presente contratto non è necessario acquisire l'informazione antimafia (art. 91 del D.Lgs. n.159/2011);

- che con Determinazione del Responsabile dell' Area Servizi Finanziari n. 41 del 09.06.2021, era stato approvato il contratto di servizio per l'affidamento in house del servizio di farmacia comunale per la sede n. 4;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari n. 2031 del 20/12/2024, si è provveduto ad approvare il presente contratto di servizio, in quanto riferito alla gestione del servizio di farmacia comunale, nel suo complesso, per tutte le sedi di cui resta titolare il Comune socio;

**CIO' PREMESSO E RITENUTO NECESSARIO ADDIVENIRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, LE DUE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento del servizio di Farmacia Comunale, da parte del Comune di Barberino Tavarnelle alla Società "Farmapesa Spa", nonché la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche conseguenti all'affidamento medesimo. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, la cui erogazione da parte della Società deve avere pertanto, carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

2. Il servizio farmaceutico è erogato dalla Società per mezzo di due farmacie e una proiezione aventi rispettivamente sede:

a) San Donato in Poggio, Via Senese n. 1/B con la relativa proiezione in Sambuca Val di Pesa, Via Giovanni XXIII n. 30

b) Barberino Tavarnelle, Via Pisana n. 2/C

3. Il Comune potrà affidare alla Società altre eventuali farmacie comunali di futura apertura ed altri servizi di propria competenza, compatibilmente con lo Statuto societario.

4. L'affidamento alla Società di cui al comma precedente è a titolo oneroso per il periodo di durata del presente contratto.

5. L'affidamento è attuato mediante il ricorso all'istituto del "in house providing", in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico ed il Comune è in grado di esercitare direttamente nei suoi confronti un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

#### **Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio**

1. L'affidataria è tenuta a svolgere il servizio affidatole nel pieno e puntuale rispetto di quanto richiesto dal Comune di Barberino Tavarnelle ed in particolare secondo quanto proposto dalla "affidataria" con nota prot. 9713/2021 e richiamato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/5/2021, garantendo standard di efficienza, efficacia ed economicità di gestione equivalenti alle più avanzate modalità attuate da aziende similari.

2. La società, nello svolgimento dei servizi affidati, persegue, in particolare, oltre agli scopi definiti dal suo statuto ed a quelli esplicitati nella richiamata offerta i seguenti obiettivi quali:

- raggiungere gli standard di servizio individuati dalla "Carta dei servizi della Farmacia" garantendo l'efficienza del servizio;
- promuovere l'uso corretto del farmaco;
- garantire agevolazioni per utenza debole nei casi segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Barberino Tavarnelle;
- promuovere, organizzare ed attuare iniziative di educazione e informazione sanitaria tesa sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- garantire l'adesione a campagne promosse dal Comune di Barberino Ta-

varnelle;

◦ distribuire presidi sanitari per conto del S.S.N.;

◦ favorire la fruizione di spazi e servizi da parte di persone con ridotta mobilità e adulti con carrozzine/passeggini.

◦ garantire l'installazione di un Pos Pago Pa presso la sede di via Pisana n.2/C esclusivamente per pagamenti a favore del Comune di Barberino Tavarnelle al fine di assicurare un servizio aggiuntivo alla popolazione;

◦ assicurare il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie (CUP);

Garantisce al contempo:

◦ la regolare e continua apertura dell'attività, con la possibilità di valutare un ampliamento dell'orario di apertura;

◦ una corretta e premiante gestione del personale tale da migliorarne l'efficienza e la cortesia nel servizio all'utenza;

3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.

4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.

5. La Società si impegna ad elaborare e sottoporre all'approvazione del competente organo comunale, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, la "*Carta dei Servizi della Farmacia*", in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati ed in conformità agli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto delle disposizioni di legge.

### **Art. 3 - Strumenti e personale**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard previsti dall'art. 2, la Società dovrà prevedere l'utilizzo dei seguenti strumenti:

◦ qualificazione e formazione delle risorse umane a disposizione promuovendone e migliorandone la professionalità;

◦ attivazione di tecniche di comunicazione al cliente (interviste, indagini di mercato, etc.) interno ed esterno;

◦ agevolazioni e campagne promozionali destinate a fasce deboli della popolazione in collaborazione con il servizio sociale del Comune;

2. Il servizio sarà espletato dalla Società con propria autonoma organizzazione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal presente contratto, dalla Carta dei servizi e dagli atti ad essi allegati.

3. Nell'ambito della gestione ed in virtù del presente contratto, la Società provvederà all'esercizio della farmacia ed alla gestione della stessa attraverso l'utilizzo di personale assunto direttamente o con forme di lavoro flessibile.

4. Per la gestione del personale varranno, ovviamente, le disposizioni impartite dalla Società, la quale dovrà rispettare le norme contrattuali, cui è soggetto il personale medesimo, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

5. Al personale sarà applicato il C.C.N.L. delle Aziende Farmaceutiche Speciali.

6. Il Comune è e resta titolare di farmacia comunale mentre la Società è affidataria della gestione del servizio e titolare dell'azienda commerciale connessa al servizio stesso.

7. Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra la Società e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

#### **Art. 4 - Sede di svolgimento del servizio**

1. La Società è responsabile del reperimento dei locali finalizzati all'esercizio dell'attività. Al momento della stipula del presente contratto l'attività di farmacia comunale è svolta nei seguenti locali:

a) Locali di proprietà posti in Via Senese n. 1/B per la sede di San Donato in Poggio;

b) Locali in affitto posti in Via Pisana n. 2/C per la sede di Barberino Tavarnelle;

c) Locali di proprietà posti in Via Giovanni XXIII n 30 per la sede di Sambuca Val di Pesa;

2. La stessa ha facoltà di individuare nuova collocazione e locali più idonei all'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto della cd. 'pianta organica delle farmacie' e l'acquisizione dell'autorizzazione al trasferimento da parte del Comune.

3. I costi di locazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, l'acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di arredi e attrezzature tecniche, il pagamento delle utenze e dei tributi/ tasse/ imposte relativi alla sede ed all'esercizio dell'attività, gli eventuali costi di trasferimento della sede farmaceutica sono e restano a carico della Società rimanendone il Comune completamente estraneo.

4. La Società garantirà idonea copertura assicurativa dei locali, degli impianti, delle merci e del personale.

#### **Art. 5 - Responsabilità professionale ed organizzativa**

1. La Società, per il tramite del Direttore della farmacia, assume ogni responsabilità di natura professionale riguardante la conduzione dell'esercizio

farmaceutico, si obbliga alla realizzazione dei servizi e degli impegni assunti con il presente atto manlevando il Comune da eventuali responsabilità di ordine legale, amministrativo ed economico che discendessero dall'inosservanza degli impegni suddetti. La Società coordinerà la gestione e l'organizzazione dell'intero servizio farmaceutico con gli stessi criteri ed orientamenti in uso presso le proprie strutture aziendali, curerà la sorveglianza e la puntuale gestione del servizio farmaceutico secondo le leggi vigenti, fermo restando da parte degli organi comunali il diritto ispettivo relativo alla qualità ed al livello del servizio erogato.

2. La Società provvederà a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia fiscale e contributiva relativi alla gestione della farmacia, provvederà in particolare alla tenuta dei registri I.V.A. sezionali e riepilogativi ed a tutti gli adempimenti I.V.A., comprese le liquidazioni, ed all'eventuale versamento dell'I.V.A. a debito.

#### **Art. 6 - Durata del contratto**

1. Il presente contratto ha durata pari ad anni 5 (cinque) e decorre dalla sua sottoscrizione e fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 11. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le parti e tramite l'istituto della richiesta-accettazione. È escluso il ricorso al cd. “*tacito rinnovo*”.

2. Allo scadere dell'affidamento, la Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

3. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi con PEC -

qualora, a seguito di un'eventuale modifica delle vigenti disposizioni di legge, venga a mutare il quadro regolatorio in materia.

4. Allo scadere dell'affidamento o alla sua anticipata interruzione, alla Società non sarà riconosciuta alcuna indennità di avviamento commerciale stante l'inapplicabilità di tale istituto al rapporto contrattuale tra le parti.

5. È vietato, pena la risoluzione di diritto del contratto, il sub-affidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto.

#### **Art. 7 - Canone per il diritto alla gestione**

1. Il diritto alla gestione della farmacia, di cui è e resta titolare il Comune, è attribuito alla Società a titolo oneroso per tutto il periodo di durata del presente contratto.

2. A tal fine, la Società corrisponderà al Comune per il diritto alla gestione della farmacia comunale:

A. un canone annuo fisso, pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) oltre Iva di legge;

B. un canone aggiuntivo alla somma di cui al punto precedente variabile in misura pari al 2% oltre Iva di legge della parte eccedente l'importo di € 1.500.000 (unmilione CINQUECENTOMILA/00) del fatturato complessivo;

3. Annualmente, entro il mese di marzo, la Società trasmetterà al Comune una dichiarazione debitamente sottoscritta contenente il valore del fatturato totale e commerciale dell'anno precedente.

4. La liquidazione del canone annuale (fisso e variabile) avverrà entro il giorno 30 giugno. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, anche se soltanto parziale, si applicheranno gli interessi moratori calcolati al

tasso legale. Qualora la Società nel caso dell'affidamento ritenesse di trasferire le sedi delle farmacie in altri locali per rilanciare l'attività economica e migliorare il servizio offerto alla cittadinanza e, successivamente, intervenisse un'interruzione anticipata del vincolo contrattuale per e su disposizione del Comune, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 190, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

5. Resta inteso che troverà applicazione l'art. 190, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 qualora l'interruzione intervenisse per inadempienza della Società.

#### **Art. 8 - Responsabilità e obblighi della Società**

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la Società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.

2. La Società si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*".

3. La Società, inoltre, si impegna:

a) a prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità siano a richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

b) a gestire il servizio farmaceutico con proprio personale;

c) a sostenere tutti i costi dell'attività affidata;

d) a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura dei danni de-

rivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore derivante dall'attività, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurati e delle successive variazioni. la Società ha quindi presentato copia della polizza RCT/RCO n.253183590 emessa da Allianz Spa Agenzia n. 5057 Firenze Centro con massimali di €3.000.000,00 e polizza Incendio e Furto Allrisks n. 2021/10/3405600 emessa dalla Reale Mutua Agenzia di Perugia con massimali di €. 1.300.000,00. Dette polizze hanno entrambe scadenza il 31/10/2025. La Società si impegna a consegnare all'Ente concedente, entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta scadenza, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio di rinnovo delle stesse;

e) di affidare la conduzione tecnica delle farmacie a personale iscritto all'Albo dei farmacisti;

f) ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di recepire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dalla Società;

g) a garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto con l'eventuale stesura del Bilancio sociale quale strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;

h) a collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione

Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;

i) ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella 'Carta', in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia data in gestione e dei mutamenti delle esigenze della collettività.

4. La Società provvede ad assicurare la redazione di report semestrali comprensivi sia degli aspetti economico-finanziari-patrimoniali che di quelli gestionali. Assicura, inoltre, la piena collaborazione con gli uffici comunali per l'esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed i regolamenti delle parti.

#### **Art. 9 - Responsabilità e obblighi del Comune**

1. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio affidato alla Società con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

#### **2. Il Comune, inoltre, si impegna:**

a) a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso senza addebito di costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, etc.) nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;

b) a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il carico e scarico di merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità della farmacia e

della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione della stessa.

#### **Art. 10 - Vigilanza e controllo del Comune**

1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto e, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.

2. Il Comune provvederà, attraverso il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

4. La Società potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di Settore.

5. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalati all'organo amministrativo della Società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

#### **Art. 11 - Risoluzione anticipata del contratto**

1. Il presente contratto si risolve di diritto:

a) per inadempimento all'obbligo di destinare all'esercizio della farmacia data in gestione i mezzi necessari per la gestione delle stesse;

b) per il venir meno del possesso dei requisiti indispensabili per contrarre

con la Pubblica Amministrazione ed in particolare di quelli previsti dal Codice dei contratti, D.Lgs. n. 36/2023, artt. 94 e segg.;

c) per fallimento e/o sottoposizione a procedure concorsuali della Società;

d) per interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per una durata superiore a giorni 7 (sette) giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;

e) per decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata all'Autorità sanitaria;

f) per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;

g) grave negligenza della Società nella gestione dell'appalto.

2. Nelle ipotesi indicate al comma precedente, il Comune, valutata la gravità dell' inadempienza in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 (quindici) giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione. La Società potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dal Comune nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esula la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

4. Stante quanto previsto dall'art. 190, del Dlgs. n. 36/2023, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la Società assicurerà la continuità dello

svolgimento del servizio fino e non oltre il termine fissato nella comunicazione di cui al presente articolo.

5. Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico e delle clausole del presente contratto, fosse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, la Società non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi.

#### **Art. 12 - Contestazioni ed inadempimenti**

1. Qualora una parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento. Entro il termine indicato, la parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

#### **Art. 13 - Controlli e penali**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Società, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi. Tali verifiche verranno effettuate anche alla presenza dei responsabili della Società.

2. Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti saranno comunicate per iscritto e potranno essere causa di possibile risoluzione anticipata del contratto o dell'applicazione di penali.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni e senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal

presente contratto, la Società sarà soggetta a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque norma che regoli il servizio.

La misura della penale verrà stabilita come di seguito:

A. da € 500,00 ad € 1.000,00 per violazioni di lieve entità che non si siano ripetute nel tempo (breve ritardo nel versamento del canone annuale - sanzione cumulabile con l'applicazione degli interessi moratori - mancato rispetto degli orari di servizio, ritardo nell'adozione di provvedimenti necessari alla risoluzione di problemi contestati dal Comune, ecc. . .);

B. da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per violazioni di evidente rilevanza (impedimento allo svolgimento del cd. controllo analogo, violazioni degli impegni assunti con la Carta dei Servizi, assenza in servizio degli operatori, comportamento degli operatori che generi ripetute segnalazioni da parte dell'utenza, ritardi o mancanza delle rendicontazioni economiche, ecc. ..) o per il ripetersi delle violazioni. di tipo A.;

C. da € 5.000,00 ad € 25.000,00 per violazioni di primaria rilevanza (assenza di polizza assicurativa, interruzione del servizio, danni materiali e/o morali agli utenti).

D. la contestazione della violazione/ inadempienza verrà effettuata, entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite PEC. La Società potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine fissato nella comunicazione.

#### **Art. 14 - Spese e registrazione del contratto**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto e della sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della Società.

2. Le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette ad imposta sul valore aggiunto e conseguentemente chiedono che lo stesso venga registrato a tassa fissa a norma di legge.

#### **Art. 16 - Controversie e norme di rinvio**

1. Nel caso di controversie tra le parti, ove la giurisdizione non spettasse al giudice amministrativo, è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

2. Per tutti gli effetti del presente atto, la Società elegge domicilio legale presso questa residenza comunale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.

#### **Art. 17 - Privacy e Codice di comportamento**

1. La Società, con riferimento a quanto previsto e regolamentato dal D.Lgs.n.196 del 30/06/2003 e s.m.i. espressamente consente che dati personali anagrafici propri forniti ai fini contrattuali, siano trattati sia in forma cartacea che con strumenti informatici e/o telematici da parte del personale comunale autorizzato, nel rispetto della normativa vigente .

2. La Società si impegna a garantire che il proprio personale rispetti il Codice di Comportamento del Comune di Barberino Tavarnelle redatto ai sensi del D.P.R. n.62/2013 ed approvato con D.G.C. n. del

Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.

3. Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato (come da art. 192 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000) con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi finanziari n. del Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria, le parti dichiarano che il valore presunto del presente contratto,

calcolato ai sensi del norma 1 dell'art. 167 del D.Lgs.n. 50/2016, ammonta ad €200.000,00 (duecentomila/00) .

4. Gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 s.m.i. non sono applicabili al presente contratto non risultando integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto difetto del requisito della terzietà), così come definito dall'ANAC nelle FAQ in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, Sez. C - C.4. (aggiornate al 23/10/2018).

Le parti danno atto di aver acquisito la documentazione attestante la regolarità della Società in materia previdenziale e fiscale tramite:

DURC n. prot. INAIL\_46549924 del 13/11/2024 valido fino al 13/03/2025.

Barberino Tavarnelle,

Il Rappresentante del Comune Dott.ssa Barbara Bagni f.to digitalmente

L'appaltatore in persona del legale rappresentante Sig Alessandro Ciappi f.to digitalmente

Barberino Tavarnelle 23 dicembre 2024